

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 1100

del 14-11-2019

OGGETTO: Stipula dei rapporti convenzionali attivi tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico-Di Cristina-Benfratelli" (ARNAS) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo volti a garantire, l'espletamento di prestazioni di medicina legale, aventi validità di mesi dodici, a far data dal perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale.

<p>Proposta n. 90 del 13.11.2019</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p></p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <p>_____</p>
---	--

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Dirigente Amministrativo
Area Affari Generali
Dott.ssa Silvia Salerno**






**Il Direttore Generale
dott. Carlo Picco**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 390/Serv. 1°/S.G. del 20.06.2019
Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott.ssa Giovanna Volo**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

Delibera nr° 1100

del 16.11.2019

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** il D. Lgs. 196/2003 recante "'Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità della dirigenza medico - veterinaria, sottoscritto in data 17/10/2008 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 66/2003 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- VISTA** la legge 161/2014 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis [GU Serie Generale n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83
- VISTO** il D.P. n. 390 del 20/06/2019 della Regione Siciliana con il quale è stato nominato il dott. Carlo Picco Direttore Generale *pro-tempore* di questa AOUP;
- VISTA** la deliberazione nr 834 del 16/08/2019 con la quale è stata nominata la dott.ssa Giovanna Volo quale Direttore Sanitario *pro-tempore* di questa AOUP;
- VISTA** la deliberazione nr 1051 del 28/10/2019 con la quale è stato nominato il dott Fabrizio Di Bella quale Direttore Amministrativo *pro-tempore* di questa AOUP

PREMESSO CHE:

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico-Di Cristina-Benfratelli" (di seguito semplicemente ARNAS) con nota prot. 6530 del



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE

22/05/2019 ha manifestato il proprio interesse alla statuizione di rapporto convenzionale finalizzato alla regolamentazione delle prestazioni di medicina legale.

L'AOUP ha valutato positivamente la statuizione dei rapporti in esame che verranno garantiti per il tramite dell'U.O. di Medicina Legale;

RITENUTO tra le parti contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da nr 6 pagg. e da nr 12 artt. e da nr 1 allegato di seguito dettagliatamente indicato:

All. A Procedura Ciclo Debiti e Costi

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTE le interlocuzioni intercorse a mezzo mail tra l'Ufficio Convenzioni dell'AOUP e il Resp.le dell'U.O.C. di Medicina legale in data 05/06/2019, 06/06/2019, 11/09/2019 e 06/11/2019 volte alla definizione dello schema di accordo;

VISTA la mail del 08.11.2019 con la quale l'Ufficio Convenzioni dell'AOUP ha comunicato all'ARNAS la condivisione dello schema di accordo;

STABILITO CHE

L'attività di che trattasi verrà garantita dai professionisti incaricati dell'U.O.C. di Medicina Legale dell'AOUP in regime istituzionale e pertanto resa da quanti coinvolti all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale, con espressa esclusione della clausola di tacito rinnovo.

DI DARE ATTO CHE:

a fronte dell'attività resa verranno garantiti all'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 dello schema di accordo sopradetto. Qualora la CTU si svolgano al di fuori della sede aziendale l'ARNAS garantirà ai professionisti incaricati un rimborso a piè di lista per le spese di trasferta sostenute.

PRESO ATTO CHE

il Responsabile della U.O.C. di Medicina Legale, incaricato di coordinare le attività oggetto della presente deliberazione avrà cura di sia trasmettere all'ARNAS e all'Area Economico Finanziaria dell'AOUP opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e i nominativi dei professionisti che hanno svolto l'attività di consulenza nel periodo di riferimento;


eventuali rimborsi per le trasferte effettuate dai professionisti saranno corrisposti all'azienda che provvederà ad erogarli ai propri professionisti;

PRECISATO che l'attività svolta dal professionista in favore della ARNAS, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;

L'AOUP avrà cura di dare opportuna notifica del presente atto all'Università degli studi di Palermo, per il tramite del Servizio Rapporti con l'AOUP;

ATTESO che ricorrono gli estremi previsti dal comma 7, art. 53, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:



Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo



DIREZIONE GENERALE D E L I B E R A

- **la stipula** dei rapporti convenzionali attivi tra l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico-Di Cristina-Benfratelli" (ARNAS) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (AOUP) di Palermo volti a garantire, l'espletamento di prestazioni di medicina legale, aventi validità di mesi dodici, a far data dal perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale, con espressa esclusione della clausola di tacito rinnovo.
- **di approvare** lo schema di convenzione, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici statuiti tra le parti costituito nr 6 pagg. e da nr 12 artt. e da nr 1 allegato di seguito dettagliatamente indicato:
All. A Procedura Ciclo Debiti e Costi
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di stabilire che:**
l'attività di che trattasi verrà garantita dai professionisti incaricati dell'U.O.C. di Medicina Legale dell'AOUP in regime istituzionale e pertanto resa da quanti coinvolti all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio;
i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici decorrenti dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale, con espressa esclusione della clausola di tacito rinnovo;
- **di dare atto che:**
a fronte dell'attività resa verranno garantiti all'AOUP i compensi stabiliti all'art. 4 dello schema di accordo sopradetto. Qualora la CTU si svolgano al di fuori della sede aziendale l'ARNAS garantirà ai professionisti incaricati un rimborso a piè di lista per le spese di trasferta sostenute;
- **di prendere atto che:**
il Responsabile della U.O.C. di Medicina Legale, incaricato di coordinare le attività oggetto della presente deliberazione avrà cura di sia trasmettere all'ARNAS e all'Area Economico Finanziaria dell'AOUP opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e i nominativi dei professionisti che hanno svolto l'attività di consulenza nel periodo di riferimento;
Eventuali rimborsi per le trasferte effettuate dai professionisti saranno corrisposti all'Azienda che provvederà ad erogarli ai propri professionisti;
- **di autorizzare** le Aree coinvolte dell'AOUP, ciascuna per le attribuzioni di competenza alla liquidazione e alla riscossione dei proventi derivanti dall'esecuzione dei rapporti in parola;
- **di notificare** il presente provvedimento all'ARNAS, all'Università degli studi Palermo, Servizio Rapporti con l'AOUP nonché all'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale e Risorse Umane ed al Responsabile del Servizio Trasparenza dell'AOUP, per gli adempimenti di competenza;
- **di rendere** immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Giovanna Volo

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Picco

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 17-11-2019 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

**DELIBERA NON SOGGETTA AL
CONTROLLO**

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

⇒ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI MEDICINA LEGALE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico Di Cristina Benfratelli, cod. fisc./P.IVA n. 05841770828, con sede in Palermo - Piazza Leotta n. 4 nella persona del legale rappresentante *pro tempore* il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nato a Siculiana (AG) il 04/07/1959 domiciliato per la carica presso la sede (di seguito anche semplicemente ARNAS)

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede in Palermo in Via del Vaspro 129, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore* il Direttore Generale dott. Carlo Picco, nato a Susa (TO) il 17/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede (di seguito anche semplicemente AOUP).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti".

Premesso che:

- l'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; dette convenzioni devono essere comunque stipulate dopo aver valutato il reciproco interesse rispetto ai principi di pubblico servizio e di non conflittualità di fini, avendone comunque l'Azienda pubblica un ritorno per le finalità previste al comma 1 dell'art. 43 sopracitato; l'ARNAS, con nota prot. 6530 del 22 maggio 2019, ha manifestato all'AOUP la necessità di avviare un rapporto convenzionale volto a garantire l'espletamento di consulenze specialistiche di medicina legale;

Considerato che:

- il Responsabile dell'U.O. di Medicina Legale dell'AOUP, con nota inviata a mezzo mail in data 05 giugno 2019 ha espresso la propria disponibilità alla statuizione dei rapporti in narrativa;

Tutto ciò premesso le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'AOUP, e nella fattispecie l'U.O. di Medicina Legale afferente al Dipartimento dei Servizi Centrali d'Ospedale, si impegna a svolgere su richiesta dell'ARNAS, per il tramite dei dirigenti medici afferenti all'U.O. sopra menzionata, di volta in volta individuati dal Responsabile della Struttura, l'espletamento delle sotto dettagliate attività:

1. valutazioni medico legali sui sinistri in copertura e in gestione diretta;
2. elaborazione del report di monitoraggio dei sinistri per il I, II, III e IV trimestre 2019 e per le annualità successive fino alla durata della presente convenzione, con valutazione del rischio e impatto economico;
3. redazione dei pareri medico legali in vista delle sedute del CAVS, e contestuale, qualora necessario, sottoposizione a visita del sinistrato;
4. partecipazione alle sedute del CAVS, ove ritenuta necessaria dall'ARNAS;
5. relazione di parere medico-legale a seguito di giudizi ordinari, ricorsi ex art.696 bis cpc e negoziazioni assistite;
6. partecipazione in qualità di CTP ai giudizi/ricorsi ex art.696 bis cpc in cui è coinvolta l'Arnas Civico con lo svolgimento di tutte le attività proprie di tale funzione

Le procedure di espletamento delle attività sono, ivi comprese quelle sopra descritte, dettagliatamente individuate nell'allegato "Revisione della procedura amministrativo-contabile - Ciclo dei costi e dei debiti del PAC Aziendale" (dalla pag. 22 a 27) approvato dall'ARNAS con propria deliberazione nr 438 del 03.04.2019, che in uno alla presente ne costituisce parte integrante (A).

Art. 3 - Modalità di espletamento delle prestazioni richieste

Le prestazioni oggetto del presente accordo, di cui all'art. 2, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dai dirigenti medici incaricati, afferenti all'U.O. del Dipartimento coinvolto, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza. Le consulenze richieste saranno erogate con la tempistica richiesta dai vari istituti processuali ed extraprocessuali attivati.

Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto precisato dalla pag 22 alla pag 27 della procedura di PAC di cui sopra. I dirigenti medici dell'AOUP si impegnano inoltre a presenziare alle riunioni del CAVS dell'ARNAS, la cui richiesta di partecipazione deve pervenire con un anticipo di giorni 15 dalla data della seduta. Qualora la definizione dei casi necessitasse del supporto di uno specialista di settore a supporto delle operazioni peritali, l'ARNAS provvederà ad individuare ed incaricare un professionista per l'affiancamento.

Art. 4 - Corrispettivi

A fronte dell'attività di consulenza richiesta, l'ARNAS si impegna a corrispondere all'AOUP un importo per singola prestazione determinato come segue:

1. Redazione di parere medico-legale per procedimenti di mediazione/696 bis c.p.c./negoziazioni assistite € 150,00
2. Redazione di pareri medico legali in vista delle sedute del CAVS con contestuale, qualora necessario, sottoposizione a visita del sinistrato ed eventuale partecipazione alle sedute di che trattasi, su richiesta dell'ARNAS € 200,00
3. Redazione di parere medico-legale quale CTP e partecipazione ai giudizi/ricorsi ex art.696 bis cpc in cui è coinvolta l'Arnas Civico con lo svolgimento di tutte le attività proprie di tale funzione € 500,00

L'ARNAS dovrà provvedere ai costi di trasferta nel caso le CTU si svolgano al di fuori della sede aziendale tramite rimborsi a piè di lista da riconoscere al professionista incaricato. Il Responsabile dell'U.O. erogante provvederà ad effettuare il rendiconto mensile delle prestazioni rese e ad inviare il relativo riepilogo sia alla Direzione Sanitaria dell'ARNAS per il formale visto di autorizzazione, che all'Area Economico-Finanziaria dell'AOUP per l'emissione della relativa fattura.

I compensi di cui trattasi verranno corrisposti direttamente all'AOUP entro 60 giorni dalla data di accettazione della fattura elettronica. Le somme dovute saranno versate dall'ARNAS sul c/c bancario dell'AOUP nr 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508, acceso presso la Banca d'Italia. L'AOUP provvederà a corrispondere ai professionisti incaricati i rimborsi dovuti per le trasferte fuori sede.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217. La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali

saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

Art. 6 - Titolarità del rapporto

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare sui consulenti medico-legali rimane in capo all'AOUP, pertanto l'attività svolta di professionisti coinvolti, ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra quest'ultimo e l'ARNAS. In ogni caso, l'ARNAS non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti dei professionisti incaricati, mantenendo l'Azienda di appartenenza nei confronti di questi ultimi tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 7 - Clausole assicurative

L'AOUP garantisce mediante il sistema cd "autoassicurazione", la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dirigente medico incaricato e del personale dell'AOUP coinvolto per l'attività convenzionale, per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave. La stessa provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dai suddetti dirigenti medici ivi compresi quelli in "itinere".

Art. 8 – Privacy

L'ARNAS in qualità di titolare del trattamento dei dati, nomina, con separato atto, Responsabile del trattamento dei dati l'AOUP, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore. Le parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e a tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati dell'AOUP, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento citato, è il Dott. Antonino Giunta, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@policlinico.pa.it. Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa.

Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 9 - Parità

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura della presente convenzione, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed è specificatamente approvata. La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione. Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale. Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art.11 – Registrazioni e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/E del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza

Art.12 - Foro

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente il Foro di Palermo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, li

Per L'Azienda Ospedaliera
"Civico-Di Cristina-Benfratelli"

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Colletti

Per l'Azienda Osp. Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"

Il Direttore Generale
Dott. Carlo Picco



CARLO PICCO
14.11.2019
14:44:52 UTC